CONGEDO DI MATERNITÀ – ADOZIONI INTERNAZIONALI – FRUIZIONE DEL CONGEDO AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, D.LGS. N. 151/2001 IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA ADOTTIVA. INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’attività Ispettiva - con l’Interpello n. 39/2010, Prot. 25/I/0018618 del 5 novembre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del congedo di maternità richiesto, nell’ipotesi di adozione internazionale, per svolgere all’estero gli adempimenti correlati alle procedure adottive ed in particolare, se nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell’ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlati alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità.

A riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, ha precisato quanto di seguito riportato.

L’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 2, comma 452, L. n. 244/2007, dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedentemente all’ingresso dello stesso in Italia.

Il successivo comma 5, prevede che la durata del periodo di permanenza della lavoratrice all’estero venga certificato dall’ente autorizzato alle gestione della procedura di adozione ed allegata alla lavoratrice alla domanda di indennità.

Dall’esame delle disposizioni citate emerge come non venga presa espressamente in considerazione l’ipotesi relativa all’eventuale interruzione della procedura di adozione internazionale in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all’estero antecedentemente all’adozione.

A tal proposito occorre prestare attenzione all’interesse tutelato dalle disposizioni in esame che:

- permettono agli aspiranti genitori adottivi ed al minore da adottare di instaurare un rapporto relazionale ed affettivo propedeutico all’adozione stessa, nell’interesse del bambino e del suo sviluppo psicofisico, in una fase antecedente all’ingresso nel territorio italiano;

- riconoscono una particolare attenzione nei confronti dell’adozione di un bambino straniero, in quanto trattasi di una procedura più articolata rispetto all’adozione nazionale e di cui l’incontro all’estero rappresenta sicuramente la fase più delicata;

- consentono di osservare come l’eventuale esito negativo degli incontri – di cui l’ente

autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui “l’abbinamento” effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore – non condizioni il riconoscimento del periodo trascorso all’estero come periodo di congedo di maternità.

In conclusione, la permanenza all’estero costituisce una fase necessaria della procedura di adozione internazionale che, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo.